

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott. Daniele Venier, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

COMMITTENTI

OPPONENTI

contro

SOCIETÀ

OPPOSTA

OGGETTO: "prestazione d'opera intellettuale"

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso del 14.4.2017 SOCIETÀ chiedeva fosse ingiunto a COMMITTENTI il pagamento della somma di Euro 26.559,40, oltre interessi, quale saldo delle prestazioni progettuali e tecniche eseguite sulla base dell'incarico professionale del 27.9.2011 e aventi a oggetto la progettazione e ristrutturazione sia dell'immobile già esistente sito in OMISSIS, sia di una nuova edificazione. La ricorrente allegava che il rapporto professionale si era risolto anticipatamente, senza che i committenti avessero adempiuto, a causa di problemi relativi ad altro cantiere, e precisava che, pur essendo l'incarico stato conferito dal solo COMMITTENTE, coobbligata in solido doveva ritenersi pure la coniuge del committente, "comproprietaria" dell'immobile di via OMISSIS, "nonché persona che si relazionava sugli aspetti progettuali con la ricorrente, e quantomeno beneficiaria rilevante ex art. 2041 c.d. della prestazione eseguita" (pag. 3 del ricorso).

Il Tribunale emetteva la chiesta ingiunzione con decreto n. OMISSIS.

2. Proponevano opposizione i due ingiunti, i quali eccepivano preliminarmente la mancanza della sottoscrizione del difensore della ricorrente in calce alle dichiarazioni di conformità ex art. 16 bis comma 9 bis D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 2014 e successive modifiche, delle copie notificate del decreto ingiuntivo, e, tenuto conto del decorso del termine di cui all'art. 644 c.p.c., insistevano per la declaratoria di inefficacia del decreto, con vittoria di spese.

Eccepivano, in secondo luogo, la carenza di legittimazione passiva della COMMITTENTE, posto che la scrittura privata del 27.9.2011, con la quale - nella tesi dell'opposta - sarebbe stato conferito l'incarico professionale, era stata sottoscritta dal solo COMMITTENTE.

Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Daniele Venier, del 23 luglio 2020

Nel merito, qualificata l'azione monitoria avversaria come "la rabbiosa, quanto nel merito inconsistente, reazione della società per il deludente risultato raggiunto dalla stessa nella lite che la società ha ritenuto di avviare nei confronti di una società di cui è socio il signor COMMITTENTE" (pag. 4 dell'atto di citazione), gli oppositori allegavano: che l'incarico conferito a SOCIETÀ era stato limitato alla mera verifica della corrispondenza dello stato di fatto dell'immobile con la documentazione presente nei pubblici uffici, non riguardando invece la successiva attività di progettazione; che, sulla base dell'incarico, l'opposta aveva quindi eseguito un frazionamento e un semplice rendering informatico, prestazioni rivelatesi non confacenti alle esigenze dei committenti, in quanto relative a una costruzione "ultra moderna" (pag. 9), del tutto diversa - per caratteristiche - da quella, d'epoca, di loro proprietà, e la cui effettiva realizzabilità neppure era provata; che SOCIETÀ aveva omesso di detrarre dalla somma richiesta il fondo spese di Euro 5.500,00 che le era stato pagato, e che era stato invece illegittimamente indicato nella fattura azionata.

Ciò allegato, gli oppositori chiedevano che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, fosse accertato che nulla era dovuto a SOCIETÀ, e, in via subordinata, fosse ridotto il credito della stessa, tenuto conto dell'acconto già versato.

3. Si costituiva SOCIETÀ, la quale, in relazione all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità della relativa notifica, rilevava sia che gli oppositori non avevano disconosciuto la conformità del ricorso e del decreto e il fatto che la stessa facesse riferimento al fascicolo telematico da cui erano state estratte le copie, né la circostanza che l'atto fosse stato sottoscritto dal difensore sulla prima facciata sotto la richiesta di notifica e consegnato dall'Ufficiale Giudiziario a mani degli oppositori, sia che la notifica aveva raggiunto il proprio scopo, avendo consentito la presentazione di tempestiva opposizione, sia infine che, anche nell'eventuale ipotesi di inefficacia del decreto, rimarrebbe fermo il presente giudizio, riguardante l'accertamento e la quantificazione della pretesa azionata in via monitoria. Ribadiva quindi i motivi, esposti in ricorso, per i quali anche la signora, peraltro coniuge del COMMITTENTE in regime di comunione legale, doveva ritenersi legittimata passiva. Quanto al merito, deduceva: che l'incarico conferitole ricomprendeva pure la progettazione; che per eseguire i rendering, essa aveva dovuto eseguire lo studio di fattibilità dell'opera, rivelatosi molto complesso; che scopo dell'analisi era documentare che sulla proprietà dei committenti non fosse mai stato utilizzato il diritto edificatorio della particella più a valle, in modo da sfruttare il diritto stesso per la realizzazione di una nuova costruzione; che una tale analisi aveva reso necessari la raccolta e lo studio di ampia documentazione, nonché il rilievo di tutti i serramenti dell'edificio ai fini della loro successiva sostituzione; che l'acconto di Euro 5.500,00 era stato inserito nella fattura, in quanto mai pagato dagli oppositori, tenuti a provare l'adempimento.

L'opposta insisteva quindi, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, e, in via subordinata, per la condanna degli oppositori al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, o di quella diversa rivelatasi di giustizia all'esito del giudizio.

4. Nella memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., gli oppositori evidenziavano, tra l'altro, di essere coniugati in separazione dei beni, circostanza che, unitamente alla non esperibilità e all'infondatezza dell'azione di arricchimento senza causa, confermava la carenza di legittimazione passiva della committente.

Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di SOCIETÀ, la causa, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale dedotta dall'opposta, espletata c.t.u., è stata infine riservata a sentenza sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. che, decorrenti dall'udienza del 19.2.2020, sono stati sospesi dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ai sensi degli artt. 83, II co. D.L. n. 18 del 2020 e 36, I co. D.L. n. 23 del 2020, venendo quindi a scadenza il 13.7.2020.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

5. Il comma 9 bis dell'art. 16 bis D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, di cui gli opposenti hanno dedotto la violazione, dispone che il difensore possa estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti giudiziari ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico; la disposizione stabilisce altresì che le copie analogiche ed informatiche estratte dal fascicolo informatico e munite della predetta attestazione di conformità equivalgono all'originale.

Nella specie, il difensore della società ricorrente ha estratto con modalità telematica copia analogica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, attestandone la conformità ai corrispondenti originali digitali, ma senza sottoscrivere la attestazione.

Secondo gli opposenti ciò determinerebbe la nullità della successiva notifica del decreto ingiuntivo, e l'inefficacia di questo, in quanto non validamente notificato entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c..

In contrario, si ritiene che, laddove non sia contestata (come non è nella specie contestata) la conformità agli originali delle copie estratte dal difensore, l'assenza di sottoscrizione dell'attestazione integri mero vizio formale, inidoneo a produrre conseguenze sulla validità della notifica, sia in quanto le copie su supporto analogico del documento informatico hanno, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, la stessa efficacia probatoria dell'originale (art. 23, II comma del Codice dell'amministrazione digitale), onde nessun dubbio può sussistere nel caso in esame circa il fatto che quelle notificate siano le copie degli originali digitali estratti dal fascicolo telematico n. 1272/2017 R.G., sia in quanto la notifica ha raggiunto il proprio scopo, avendo consentito agli ingiunti la tempestiva presentazione dell'opposizione, non limitata alla questione preliminare della nullità della notifica del decreto, ma pienamente estesa anche al merito.

In ogni caso, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17478/2011), l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. è predicabile nella sola ipotesi in cui manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nell'ipotesi (evocata dagli opposenti) di nullità o di irregolarità della notifica stessa eseguita nel termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Si è quindi ritenuto che, se la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, sarà proponibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

Tali principi, dunque, *"confinano la inefficacia del decreto ingiuntivo alla sola inesistenza della notifica nel termine previsto e conferiscono rilievo alla notifica nulla o irregolare - come quella dedotta nella specie - solo per consentire la tardiva instaurazione del giudizio di cognizione mediante opposizione"*; pertanto, *"certamente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può avere alcun effetto nell'ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente instaurato"* (Cass. 24223/2015).

Avendo gli opposenti eccepito la nullità della notifica, e proposto tempestiva opposizione, nessuna questione di inefficacia ex art. 644 c.p.c del decreto ingiuntivo può quindi fondatamente porsi.

Va quindi respinta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dagli opposenti.

6. E' invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da CONIUGE COMMITTENTE.

L'ingiunta ha sostenuto la propria estraneità al contratto di prestazione d'opera, concluso, quale committente, dal solo marito, il quale solo sottoscrisse la scrittura privata del 27.9.2011, fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (all. 3 al ricorso).

SOCIETÀ ha dedotto, sin dal ricorso (pag. 3), la qualità di coobbligata in solido della signora in quanto "coniuge" del COMMITTENTE, "comproprietaria" dell'immobile oggetto di intervento, soggetto che si comportò di fatto quale committente ("persona che maggiormente si relazione sugli aspetti progettuali con la ricorrente"), e infine, "beneficiaria rilevante ex art. 2041 c.c. della prestazione eseguita".

6.1 Si osserva che, sulla base del predetto contratto di prestazione d'opera professionale, la qualità di committente, tenuto come tale all'adempimento, tra gli altri, dell'obbligo di pagamento del corrispettivo, è il V., quale solo soggetto che sottoscrisse la scrittura privata.

La qualità di parte committente in capo alla DONNA non può farsi derivare dall'essere la stessa coniuge, in regime di separazione dei beni (v. doc. 6 di parte opponente), del COMMITTENTE, né comproprietaria, insieme al marito, dell'immobile interessato delle prestazioni commesse a SOCIETÀ, considerato che, in relazione a un bene in comunione ordinaria, la conclusione di un contratto d'opera professionale può essere stipulato da uno solo dei comunisti, il quale assume quindi la veste di committente, con le conseguenti obbligazioni.

Né è risultato, in esito all'istruttoria orale specificamente richiesta dall'opposta, che la DONNA si sia ingerita nell'esecuzione del contratto, assumendo per fatti concludenti la qualità di committente, avendo i testi, all'epoca dipendenti di SOCIETÀ, concordemente escluso che l'opponente abbia interloquito o fornito istruzioni o indicazioni relativamente all'oggetto dell'incarico professionale commesso alla società opposta, avente a oggetto l'immobile sito in via OMISSIS.

6.2 Residua la prospettazione dell'arricchimento senza causa che, sia pure, contrariamente a quanto eccepito dagli opposenti, tempestivamente allegata (essendo contenuta già nel ricorso monitorio), è infondata.

La proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa è subordinata al ricorrere dei seguenti presupposti: a) l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale in pregiudizio di altro soggetto; b) l'assenza di causa giustificatrice dell'arricchimento dell'uno e della perdita patrimoniale dell'altro; c) la mancanza di altri rimedi giudiziali in favore dell'impovertito (sussidiarietà dell'azione, art. 2042 c.c.).

Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza (v., ad es., Cass. 5.8.2003, n. 11835), è altresì necessario che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale dell'altro siano provocati da un unico fatto costitutivo, con la conseguenza che l'azione non può essere esercitata quando il soggetto arricchito sia diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, dal momento che, in questo caso, l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita.

Nel caso di specie, il soggetto - in tesi - arricchito (la DONNA) è diverso dal committente dei lavori eseguiti da SOCIETÀ la quale, avendo un titolo specifico (il contratto d'opera) sul quale fondare il proprio diritto di credito, non può quindi agire ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti della signora, estranea al rapporto (v. Cass. 3.8.2002, n. 11656, che ha affermato che *"il contraente, il quale ha già la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente, non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione; in questo caso l'arricchimento costituisce solo un effetto*

Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Daniele Venier, del 23 luglio 2020

indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, di tal che resta esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione").

La sola ipotesi in cui all'impovertito è consentito agire nei confronti del terzo ex art. 2041 c.c. è quella in cui il contraente tenuto al pagamento sia insolvente (v. Cass. 29.4.1998, n. 4364, secondo cui "l'azione di ingiustificato arricchimento, in virtù del suo carattere sussidiario, non può essere esperita quando il danneggiato abbia azione contro un terzo obbligato per contratto o per legge, salvo che tale azione, per qualsiasi ragione, quale ad esempio l'insolvenza del soggetto obbligato, non possa dare alcun risultato utile"), circostanza neppure allegata dalla SOCIETÀ quanto al COMMITTENTE.

La domanda monitoria va pertanto respinta nei confronti di CONIUGE, per carenza di legittimazione passiva.

7. Con la scrittura privata dd. 27.9.2011, COMMITTENTE incaricò SOCIETÀ di "supervisionare l'immobile sito in OMISSIS e di verificarne la rispondenza rispetto alla documentazione d'archivio presso il Comune di OMISSIS e il Catasto Urbano al fine di redigere due nuovi progetti: uno relativo alla ristrutturazione e ampliamento dell'immobile censito sulla particella (...) e un altro indipendente per la nuova edificazione di un edificio sulla particella confinante (...)". Con la previsione che "dallo studio preliminare si prevede di realizzare circa 1000 mc di volumetria complessivi".

Venne concordata "una forcella percentuale compresa tra il 9% e il 12% a seconda dell'andamento del procedimento per tutte le spese di progettazione e gestione delle pratiche in oggetto", mentre i costi per la realizzazione dell'opera furono stimati "tra 500,00-600,00 Euro/mc ad esclusione dei garage che saranno valutati e computati a parte".

7.1 Gli opposenti hanno contestato che nell'incarico fosse compresa pure la predisposizione di un progetto, pur allegata nel ricorso per decreto ingiuntivo, e riservata invece a una successiva ed eventuale fase.

Si osserva che, tra le voci indicate nella fattura n. (...) di cui SOCIETÀ ha chiesto il pagamento, figurano non già la progettazione definitiva ed esecutiva, bensì solo quella "preliminare" (unitamente allo studio di fattibilità), che, nonostante la scarsa precisione e chiarezza del testo dell'accordo concluso tra le parti, appare - attraverso la menzione dello "studio preliminare" e delle "spese di progettazione", altrimenti priva di significato - rientrare nell'ambito dell'incarico professionale.

7.2 Ciò posto, le questioni relative all'individuazione delle prestazioni, tra quelle elencate nella fattura sopra citata, effettivamente eseguite da SOCIETÀ, alla valutazione della idoneità, contestata dagli opposenti, delle stesse a soddisfare le esigenze della parte committente, e alla determinazione del relativo valore, vanno definite sulla base della c.t.u. espletata dall'arch. OMISSIS, in quanto svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non si ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato, e contenente adeguata replica alle osservazioni rispettivamente presentate dalle parti.

Il c.t.u. ha, in primo luogo, accertato l'esecuzione da parte dell'opposta:

a) del piano tavolare e di frazionamento della OMISSIS, correttamente redatto, compreso di rilievo con collegamento alla rete dei punti fiduciali, elaborazione e redazione modelli pregevo;

b) della progettazione preliminare e dello studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova residenza da mc 1000 sulla OMISSIS. La progettazione, peraltro, è stata svolta solo parzialmente e in misura insufficiente a definire tutte le caratteristiche, qualitative e funzionali, dei lavori proprie di questo livello di progettazione, risultando, in particolare, assenti elaborati quali una relazione illustrativa, una relazione tecnica, studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, una planimetria generale e un calcolo sommario di spesa e un quadro economico di progetto. Ulteriormente, il c.t.u. ha censurato il fatto che "gli unici elaborati grafici presenti agli atti (un foglio (...) con degli schizzi di progetto e un foglio (...) con una planimetria di un solo livello del nuovo edificio) risultano carenti dei requisiti indicati all'art. 21 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 poiché gli stessi sono privi di: quote plani-altimetriche; stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare" (pagg. 5-6 della relazione);

c) della prototipazione del modello 3D del progetto;

d) dell'elaborazione dei rendering fotorealistici, con un numero (sette) di viste ridondante e con foto-inserimenti che "non risultano completamente realistici in quanto le simulazioni non rappresentano fedelmente il contesto esistente (i fabbricati dei lotti confinanti sono rappresentazioni di fantasia)" (pag. 6 della relazione).

7.3 Quanto alla determinazione del compenso, il c.t.u., dopo avere evidenziato che l'accordo concluso tra le parti non contiene al riguardo una disciplina effettivamente applicabile, limitandosi a indicare in modo sommario i soli compensi relativi alla progettazione, sul presupposto - nella specie carente - della completezza della stessa, ha analiticamente quantificato gli onorari dovuti per ogni singola prestazione eseguita da SOCIETÀ.

In particolare, per il piano tavolare e di frazionamento comprensivo di rilievo con collegamento alla rete dei punti fiduciali, elaborazione e redazione modelli pregeo (v. supra, lett. a), l'arch. omissis, tenuto conto dell'oggetto delle specifiche prestazioni (descritte a pag. 7 della relazione) e del fatto che queste vennero eseguite anteriormente all'abolizione delle tariffe professionali, ha calcolato il corrispettivo applicando le tariffe proposte dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso il Ministero della Giustizia nel 2005 (ai sensi degli articoli 40 e 41 della L. 12 marzo 1957, n. 146 e s.m.i.), con specifico riferimento al capitolo 5, determinando in complessivi Euro 4.072,00 il compenso dovuto.

Per la progettazione preliminare e lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova residenza da mc 1000 sulla OMISSIS (lett. b), il c.t.u. ha applicato i parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 (valore dell'opera = Euro 600.000; categoria dell'opera = Edilizia; destinazione funzionale dell'opera = Residenziale; grado di complessità = 1.20; prestazioni svolte = QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), D.P.R. n. 207 del 2010, sulla cui base il compenso ammonterebbe a Euro 5.108,57. Peraltro, considerato il carattere parziale della progettazione preliminare, e il fatto che la stessa ha riguardato solo gli elaborati grafici, il compenso è stato determinato nella misura ridotta del 30% e quindi in Euro 1.532,57.

Per la prototipazione del modello 3D del progetto (lett. c), prestazione non elencata tra quelle previste dal D.M. n. 140 del 2012, il c.t.u. ha determinato il compenso in complessivi Euro 750,00, in base ai costi, stabiliti sulla base del D.M. n. 143 del 2013 e determinati in Euro 50,00, dell'ora di lavoro del professionista (da Euro 50,00 a Euro 75,00) e del collaboratore

Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Daniele Venier, del 23 luglio 2020

iscritto all'albo e dell'aiuto (da Euro 37,00 a Euro 50,00; v. pag. 8 della relazione) e del tempo (15 ore) presumibilmente impiegato. In accoglimento dell'osservazione svolta dal c.t. degli opposenti, che lamentava il riconoscimento di un compenso superiore a quello richiesto dalla stessa Omissis nella fattura 21/2014 (Euro 690,00), l'importo è stato in seguito corrispondentemente ridotto.

Infine, quanto all'elaborazione dei rendering fotorealistici (lett. d), esclusa - per la medesima ragione sopra indicata - l'applicabilità del D.M. n. 140 del 2012, l'arch. ha fatto riferimento alle tariffe mediamente riscontrate sul territorio provinciale dai professionisti del render design, determinando il corrispettivo in Euro 980,00.

Il complessivo compenso spettante alla società opposta è stato quindi determinato in Euro 7.274,57, oltre a Iva al 22% (Euro 1.600,40), e quindi a Euro 8.874,97.

7.4 Il c.t.u. ha infine replicato in modo motivato alle rispettive osservazioni dei c.t.p.

7.4.1 Quanto all'inidoneità - dedotta dagli opposenti in considerazione dell'incompletezza degli elaborati - del progetto a soddisfare le loro esigenze, l'arch. ha evidenziato sia che "risultano leggibili - a prescindere dalla mancanza di tutti gli elaborati - altri aspetti quali: composizione architettonica, studio dei volumi e dei materiali, aspetti qualitativi che distinguono e comunicano l'idea di progetto", sia che "la documentazione agli atti, pur risultando incompleta e priva di buona parte degli elaborati previsti sensi del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ha ugualmente permesso la successiva elaborazione del modello 3D e dei fotoinserimenti", elaborazione che ha consentito di comunicare "l'idea del progetto" e di rappresentare alla parte committente "quantomeno le necessarie informazioni di come si sarebbe dovuto articolare il nuovo manufatto" (pag. 9 della relazione). Ed è proprio tale incompletezza che ha indotto il c.t.u. a ridurre al 30% l'onorario altrimenti spettante all'opposta.

Eguale, il c.t.u. ha ribadito l'adeguatezza della prestazione relativa ai fotoinserimenti (che offrono "un sufficiente livello di lettura del progetto proposto, a prescindere dalla rappresentazione di fantasia del contesto che non incide su alcuni aspetti preliminari quali: la composizione architettonica, l'articolazione dei volumi e l'uso dei materiali"; pag. 10), e ha respinto, in quanto invocante un criterio aleatorio e indeterminato, la pretesa degli opposenti all'applicazione di uno "sconto di piazza" (pag. 4 della memoria del c.t.p.) sul compenso per il frazionamento catastale.

7.4.2 Quanto alle doglianze del c.t. di parte opposta circa l'esiguità del compenso per la progettazione, il c.t.u. ha replicato osservando come non risulti provata "l'asserita attività di indagine preliminare", né "ci sono agli atti elementi di assoluta evidenza per stabilire se l'oggetto della progettazione preliminare (che si concretizza fondamentalmente in simulazioni fotorealistiche) sia certamente compatibile con la normativa vigente". Ribadita è quindi la riduzione al 30% del compenso, "in quanto la Omissis fornisce alla parte committente - attraverso il modello 3D ed i fotoinserimenti - informazioni di carattere prevalentemente compositivo del nuovo fabbricato, mancando invece di definire altri aspetti utili a formare un'idea completa del progetto (planimetria generale, planimetrie quotate complete, sezioni, calcolo di spesa, relazione illustrativa, ecc.)" (pag. 10).

8. Gli opposenti hanno chiesto che dall'eventuale credito riconosciuto in favore di SOCIETÀ sia detratto l'acconto di Euro 5.500,00 asseritamente versato in occasione della stipulazione della scrittura privata dd. 27.9.2011, acconto che l'opposta ha negato di avere mai ricevuto.

Nella predetta scrittura privata le parti diedero atto che "a titolo di anticipo viene costituito un fondo spese iniziale di Euro 5.500,00 che sarà poi detratto dal totale delle spese complessive".

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Daniele Venier, del 23 luglio 2020

L'ambiguità dell'espressione utilizzata ("viene costituito", in luogo di altre, caratterizzate da univocità, quali "viene pagato", "viene consegnato" o "viene versato"), l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'importo sarebbe stato pagato, e, soprattutto, la mancanza della dichiarazione - usuale nella prassi nei casi di versamenti di acconti o anticipi - dell'accipiens di ricevuta o quietanza della somma, inducono a ritenere non adeguatamente assolto l'onere, pacificamente gravante sull'opponente, dell'intervenuto pagamento.

Il credito dell'opposta viene quindi confermato nella somma di Euro 8.874,97.

9. Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, e respinta la domanda monitoria proposta contro coniuge, COMMITTENTE viene condannato al pagamento, in favore di SOCIETÀ, della somma di Euro 8.874,97 (Iva inclusa), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

10. Il complessivo esito del giudizio, con la liquidazione del credito dell'opposta in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta, evidenzia la reciproca soccombenza tra le parti, posto che l'iniziativa processuale degli oppositori, pur essendosi rivelata necessaria (attesa l'eccessività della somma ingiunta e il difetto di legittimazione passiva della signora), non ha avuto esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposta, che è dovuta ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che le è stata riconosciuta.

Gli oneri della c.t.u. sono posti definitivamente ripartiti tra COMMITTENTE e SOCIETÀ per metà ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, e condanna COMMITTENTE al pagamento, in favore di SOCIETÀ, della somma di Euro 8.874,97 (Iva inclusa), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda proposta in via monitoria da SOCIETÀ nei confronti di coniuge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico del COMMITTENTE e della società opposta per metà ciascuno.

Così deciso in Trieste, il 21 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*